

Regime speciale degli impatriati per i lavoratori sportivi - Diario Quotidiano del 4 Luglio 2023

di [Vincenzo D'Andò](#)

Publicato il 4 Luglio 2023


Nel DQ del 4 Luglio 2023:

- 1) Regime speciale: chiarimenti sulla detassazione dei redditi in caso di rientro in Italia del lavoratore che esercita una professione sportiva
- 2) Prorogato il termine per l'invio dei flussi Uniemens con periodi di competenza maggio 2023
- 3) Cambiano i codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento di alcune ritenute
- 4) Alluvione nel Centro-Italia: arrivano le indennità per i primi 8500 lavoratori
- 5) Politiche industriali, firmato protocollo d'intesa MIMIT – Invitalia
- 6) Bonus Zfu sisma Centro Italia: gli ammessi 2023 e i ripescati 2022
- 7) Mediazione, Commercialisti: "Mancano i decreti, per gli organismi impossibile operare"
- 8) Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: si applica, ai fini dell'imposta di registro, l'aliquota del 15%
- 9) Incentivo al posticipo del pensionamento: online il servizio
- 10) L'INPS semplifica l'accesso alle pensioni di vecchiaia

Regime speciale impatriati: chiarimenti sulla detassazione dei redditi in caso di rientro in Italia del lavoratore che esercita una professione sportiva

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 38/E del 30 giugno 2023](#), ha fornito delle precisazioni sul regime speciale per i lavoratori sportivi impatriati, previsto per i redditi prodotti in discipline riconosciute dal Coni, e sulle modalità di esercizio dell'opzione alla luce delle modifiche introdotte dal decreto Ucraina-bis (articolo 12-quater del DI n. 21/2022): dai requisiti anagrafici, a quelli reddituali e temporali.

L'Agenzia ricorda, in primo luogo, i chiarimenti forniti dalla precedente prassi (circolare n. 33/2020 e circolare n. 17/2017 e numerose risposte a istanze di interpello



consultabili nell'apposita sezione dell'Agenzia).

In linea generale per la fruizione, da parte dei lavoratori sportivi, del regime speciale è necessario che i lavoratori sportivi non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e che si impegnino a risiedervi per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Lo sportivo tramite il regime in esame **può beneficiare della riduzione al 50% degli introiti** che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'agevolazione si applica per un quinquennio, decorrente dal periodo d'imposta del trasferimento in Italia e, al verificarsi delle condizioni previste dal comma 3-bis del citato articolo

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento